




L'ACCORDO  
STATO-REGIONI DEL  
07/07/2016  
*Luigi Ferrara*

## Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. L'ALLEGATO A .....	4
3. ALLEGATI I E II .....	10
4. ALLEGATI III, IV E V .....	11



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## 1. INTRODUZIONE

Lo svolgimento delle funzioni di Addetto e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato-Regioni e richiama esplicitamente l'Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, nelle disposizioni finali, prevede l'abrogazione del suddetto Accordo del 26 gennaio 2006 e come vedremo ed analizzeremo esso, non è ristretto all'esclusività della formazione dei ASPP e RSPP ma introduce, modifica e chiarisce altri accordi che coinvolgono altri soggetti in materia di salute e sicurezza.

L'Accordo del 7 luglio 2016 è costituito da una premessa, dall'allegato A e da altri 5 allegati.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## 2. L'ALLEGATO A

Nell'Allegato A, al primo punto, oltre alle classi di laurea di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.lgs 81/08 e s.m.i., il cui possesso consente l'esonero alla partecipazione dei moduli A e B dei corsi di formazione per ASPP/RSPP, individua ulteriori titoli di studio validi per l'esonero e rimanda all'allegato I, dove vi è un elenco completo, di 43 classi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento.

Al secondo punto nella individuazione dei soggetti formatori, l'Accordo chiarisce alcuni aspetti sulla rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Vi è la conferma che le suddette associazioni sindacali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che però in tal caso potranno organizzare le azioni formative solo se accreditati alle rispettive Regioni e individua i criteri di rappresentatività in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Inoltre nell'Accordo gli Enti Bilaterali, di cui al comma 4 dell'art. 51 del D. Lgs.81/2008, non vengono più inseriti tra i soggetti formatori.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Al punto tre l'Accordo disciplina ed elenca i requisiti dei docenti e colmando una lacuna, prevede che i docenti dei corsi devono essere in possesso dei criteri di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ed estende tali requisiti a tutti i corsi in materia di sicurezza (RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori) ad eccezione dei corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per i corsi per gli addetti antincendio dove non è previsto nessun

requisito per il docente. Chiarendo anche che i Datori di Lavoro, che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione, potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri

lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.L. 6 marzo 2013.

#### Punto quattro: Organizzazione dei corsi:

Vengono ribaditi i medesimi punti del vecchio accordo, con una precisazione in obbligo al soggetto formatore e, non più, all'organizzatore. Infatti, per ciascun corso il "soggetto formatore dovrà":

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

L'Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento ed esteso a tutti gli altri corsi in materia di salute e sicurezza, ove non diversamente normato, come per i corsi di abilitazione alle attrezzature dove il numero massimo resta di ventiquattro.

Per le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'allegato A rimanda all'Allegato IV che rappresenta una importante novità dell'Accordo.

Nei successivi punti dell'allegato A, vengono individuati gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo in merito all'articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C, dove sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi.

Per il Modulo A, viene abolito l'Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che modifica i contenuti stessi del Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B. La durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale e viene consentita la fruizione del Modulo A anche in modalità e-Learning

Per il Modulo B, sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l'Allegato A2 dell'Accordo del 26 gennaio 2006 e viene previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e vengono

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

aboliti i moduli B4, B5, B6, B8 e B9. Il modulo B comune è propedeutico ai nuovi moduli di specializzazione che sono:

Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,

Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,

Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,

Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico della durata di 16 ore

Per il Modulo C, viene abolito l'Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso modificando i contenuti stessi del Modulo ed introducendo una unità didattica relativa al "Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, la durata complessiva rimane di 24 ore e la fruizione esclusivamente in aula.

Anche per i corsi di aggiornamento, vi sono sostanziali modifiche, dove cambia completamente il sistema precedente che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell'aggiornamento risultano a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo sono per i RSPP, di 40 ore nel quinquennio e per gli ASPP, di 20 ore nel quinquennio

Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l'aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning e con altra importante novità costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari. Non è previsto, in questo caso, nessun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro. L'Accordo estende tale possibilità anche ai corsi di aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, che potrà

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

pertanto essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.

L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l'obbligo di aggiornamento decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Qualora gli ASPP ed i RSPP, non completino l'aggiornamento entro il quinquennio non potranno più esercitare le loro funzioni, fino al completamento dell'aggiornamento per il monte ore richiesto.

L'Allegato A, infine semplifica l'emissione degli attestati, rispetto al precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato:


- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore.

Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Per quanto riguarda gli allegati da I a V, vedremo di seguito brevemente i contenuti e ci soffermeremo sulle novità introdotte dall'Accordo.



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### 3. ALLEGATI I E II

L'allegato I come già indicato elenca le classi di laurea che consentono l'esonero dalla partecipazione dei Moduli A e B. *Vedi tabella nell'allegato testo dell'accordo in pdf della lezione.*

L'Allegato II disciplina i corsi erogati in modalità e-Learning. Già nella premessa, si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dall'Accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.

L'Allegato II, sostituisce completamente l'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

## 4. ALLEGATI III, IV E V

L'Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, i crediti formativi e gli esoneri per contenuti analoghi, che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento. *Vedi tabella nell'allegato testo dell'accordo in pdf della lezione.*

L'Allegato IV fornisce indicazioni precise sulle metodologie per la progettazione ed erogazione dei corsi. Traccia in modo esaustivo i profili delle competenze dell'ASPP e del RSPP che diviene di fatto destinatario di una formazione manageriale di base, per la gestione della prevenzione. Elenca i bisogni formativi in tre aree (gestionale organizzativa, tecnica e relazionale) che richiamano quelle previste dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Le indicazioni riguardano principalmente la progettazione del Modulo B, che rappresenta il fulcro del corso, quale elemento volto ad acquisire competenze e

conoscenze integranti il Modulo A ed il successivo Modulo C.

Il progetto formativo deve essere elaborato per ciascuna unità didattica per la quale devono essere definiti gli obiettivi specifici e di cui si dovranno definire i risultati attesi nonché i contenuti e la durata. Infine dal progetto formativo dovrà scaturire il documento progettuale caratterizzato dalle specifiche del percorso formativo, quelle di realizzazione fino al controllo e la verifica. Nella prova finale vengono introdotte la simulazione ed il project work.

L'Allegato V contiene delle esaustive tabelle riassuntive, *Vedi tabella nell'allegato testo dell'accordo in pdf della lezione*, rivolte ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione. Dove tra l'altro,

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

modificando l'Accordo del 21/12/2011 e chiarendo alcuni aspetti controversi per alcuni corsi di formazione, precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata tale modalità per gli addetti al primo soccorso, per gli addetti alla prevenzione incendi e per gli RLS (almeno che e solo per gli RLS, tale modalità, non sia espressamente prevista dal CCNL).



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*